

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE I POTERI DELLE MINORANZE

QUESITO:

Salve, in qualità di abbonato al Commercialista Telematico vorrei porgere al Dott. Mazzanti i seguenti quesiti:

1. Nel caso in cui in un'assemblea dei soci (srl) non si riesca a deliberare sui punti richiesti (art. 2479 c.c.) da alcuni soci (40% del capitale sociale), è possibile che gli stessi richiedano nuovamente un'assemblea per tornare a esaminare gli stessi punti all'o.d.g.?
2. In caso affermativo, i Liquidatori della società (Srl in liquidazione) possono opporsi alla nuova convocazione? Qualora ciò accada a cosa vanno incontro? Hanno responsabilità?
3. Nel caso gli stessi soci richiedano la convocazione dell'assemblea anche su altri punti all'o.d.g. , (aggiornamento attività liquidatoria, aggiornamento situazione debitoria e creditoria soci e società) i Liquidatori possono rispondere, non convocando l'assemblea ma semplicemente allegando qualche informazione e prospetto contabile parziale (in questo caso con i prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico che non è possibile raffrontare a sufficienza con il precedente bilancio in forma abbreviata)?
4. I soci della società (come sopra detto srl in liquidazione) hanno fissati i criteri stabilendo che l'attività dei liquidatori sia orientata nel senso di addivenire possibilmente all'alienazione dell'opificio aziendale e degli altri beni aziendali, o in via subordinata all'assegnazione pro-quota dell'immobile stesso (che è la parte centrale e nettamente preponderante del patrimonio sociale) e dei detti beni. Nel caso in cui i Liquidatori, a distanza di quattro anni, non riescano a vendere l'immobile, senza averlo stimato e posto a bilancio correttamente, violando l'art. 2490 c.c., assumendo sempre il costo storico e senza fare adeguata pubblicità alla vendita, la società deve procedere con l'assegnazione?

5. In caso affermativo, devono essere i Liquidatori a farlo, o questi ultimi possono sostenere che l'iniziativa debba essere dei singoli soci in assemblea?
6. Può sussistere in questo caso l'azione di recesso del singolo socio per giusta causa, tenuto conto anche delle ultime novità fiscali sulle società di comodo. Infatti i bilanci sono stati redatti, come sopra detto, in violazione dell'art. 2490 c.c., e quindi sono andate di conseguenza le dichiarazioni dei redditi. Inoltre si sono verificati danni al patrimonio sociale (a impianti ed attrezzature) per negligenza dei liquidatori stessi, che peraltro non si sono adoperati con la necessaria diligenza a rivalutare i fabbricati aziendali. E l'attività realmente compiuta dai liquidatori è consistita nel rottamare, anziché stimare e vendere al migliore offerente diverse attrezzature industriali della società. Inoltre nell'ultimo prospetto contabile inviati (con il quale hanno cercato di evitare la convocazione dell'assemblea) le attrezzature industriali figurano ancora nella situazione patrimoniale, mentre un'altra voce (costruzioni leggere) è quasi azzerata, oltre che scorporata rispetto all'ultimo bilancio del 2010. Per cui risulta impossibile capire la risposta che ci è stata fornita se non ci è data la possibilità di confrontarci in assemblea. In attesa di un Vs. cortese riscontro porgo distinti saluti.



RISPOSTA:

Rispondo alle domande nell'ordine della loro esposizione.

DOMANDA 1

Nel caso in cui in un'assemblea dei soci (srl) non si riesca a deliberare sui punti richiesti (art. 2479 c.c.) da alcuni soci (40% del capitale sociale), è possibile che gli stessi richiedano nuovamente un'assemblea per tornare a esaminare gli stessi punti all'o.d.g.?

Le minoranze possono convocare un'assemblea dei soci, a norma dell'art.2479 c.c.; l'importante è che raggiungano una consistenza pari ad almeno 1 terzo del capitale sociale. In questo caso la soglia è abbondantemente raggiunta e superata; quindi non vedo problemi. I soci che rappresentano il 40% del capitale sociale possono convocare l'assemblea sui punti all'o.d.g. che ritengono opportuni, salvo eventuali limiti posti dallo Statuto (da verificare a sua cura).

Detto questo, se l'assemblea non ha deliberato in precedenza su quei punti, perché non si sono raggiunte le maggioranze, e quindi non si è formato un consenso sugli argomenti, andarli a riproporre a breve distanza può essere inutile, oltre che dannoso, dato che ripetere assemblee sullo stesso punto in continuazione, è senza dubbio un elemento di disturbo e di ostacolo al corretto funzionamento dell'assemblea stessa.

Se però la minoranza ritiene di aver convinto la maggioranza a cambiare opinione sulla materia, può certamente provocare una nuova discussione sul punto e riconvocare l'assemblea.

DOMANDA 2

In caso affermativo, i Liquidatori della società (Srl in liquidazione) possono opporsi alla nuova convocazione? Qualora ciò accada a cosa vanno incontro? Hanno responsabilità?

Nessuno può opporsi ad una convocazione dell'assemblea, quando il soggetto legittimato ha rispettato le procedure previste dalla legge o dall'atto costitutivo. I liquidatori -o i soci dissenzienti - semmai, potrebbero impugnare la deliberazione che ne scaturisce, se viziata dal mancato rispetto dei formalismi. Tuttavia il potere di convocazione non può sconfinare nello "stalking" societario; se su quel punto si è appena votato e la maggioranza si è espressa sfavorevolmente, la minoranza deve accettare la situazione. Non esiste un tempo minimo che deve trascorrere tra un'assemblea ed un'altra ma io direi che, salvo mutamenti improvvisi sul tema proposto, una nuova assemblea non possa essere ragionevolmente convocata nello stesso esercizio in cui si è tenuta la precedente. Perciò in caso di abuso reiterato, bene farebbero i Liquidatori a provocare il procedimento di esclusione dei soci di minoranza ex art.2473-bis, per giusta causa, se lo statuto non dispone diversamente.

DOMANDA 3

Nel caso gli stessi soci richiedano la convocazione dell'assemblea anche su altri punti all'o.d.g , (aggiornamento attività liquidatoria, aggiornamento situazione debitoria e creditoria soci e società) i Liquidatori possono rispondere, non convocando l'assemblea ma semplicemente allegando qualche informazione e prospetto contabile parziale (in questo caso con i prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico che non è possibile raffrontare a sufficienza con il precedente bilancio in forma abbreviata)?

I soci che hanno una partecipazione al capitale superiore al terzo possono convocare essi stessi le assemblee, salvo che lo statuto non preveda un quorum più alto. Cosa abbastanza infrequente. Di conseguenza, come dicevo prima, nessuno può opporsi ad una legittima convocazione. I liquidatori dovranno perciò rendere conto in assemblea del loro operato, presentando i rendiconti richiesti. In caso contrario possono essere considerati inadempienti ai loro doveri.

DOMANDA 4

I soci della società (come sopra detto srl in liquidazione) hanno fissati i criteri stabilendo che l'attività dei liquidatori sia orientata nel senso di addivenire possibilmente all'alienazione dell'opificio aziendale e degli altri beni aziendali, o in via subordinata all'assegnazione pro-quota dell'immobile stesso (che è la parte centrale e nettamente preponderante del patrimonio sociale) e dei detti beni. Nel caso in cui i Liquidatori, a distanza di quattro anni, non riescano a vendere l'immobile, senza averlo stimato e posto a bilancio correttamente, violando l'art. 2490 c.c., assumendo sempre il costo storico e senza fare adeguata pubblicità alla vendita, la società deve procedere con l'assegnazione?

Mi sembra che i liquidatori stiano mal amministrando la società e soprattutto senza seguire le linee tracciate dai soci nella deliberazione di scioglimento anticipato. Mi pare inoltre che si siano resi responsabili di scorretta informativa societaria, visto che il bilancio iniziale di liquidazione deve riportare gli immobili al presunto valore di realizzo e non a quello storico.

In questo caso la società può senz'altro procedere all'assegnazione se questo viene ritenuto più conveniente, ma prima deve revocare i liquidatori, perché solo a questo organo compete il potere di disporre del patrimonio aziendale e non ai soci.

Questi possono convocare un'assemblea per nominare nuovi liquidatori al posto di quelli inadempienti ma non possono obbligare i liquidatori a fare quello che non vogliono fare o essere loro stessi a gestire il patrimonio.

In caso affermativo, devono essere i Liquidatori a farlo, o questi ultimi possono sostenere che l'iniziativa debba essere dei singoli soci in assemblea?

A questa domanda ho già risposto appena sopra.

DOMANDA 6

Può sussistere in questo caso l'azione di recesso del singolo socio per giusta causa, tenuto conto anche delle ultime novità fiscali sulle società di comodo. Infatti i bilanci sono stati redatti, come sopra detto, in violazione dell'art. 2490 c.c., e quindi sono andate di conseguenza le dichiarazioni dei redditi. Inoltre si sono verificati danni al patrimonio sociale (a impianti ed attrezzature) per negligenza dei liquidatori stessi, che peraltro non si sono adoperati con la necessaria diligenza a rivalutare i fabbricati aziendali. E l'attività realmente compiuta dai liquidatori è consistita nel rottamare, anziché stimare e vendere al migliore offerente diverse attrezzature industriali della società. Inoltre nell'ultimo prospetto contabile inviatomi (con il quale hanno cercato di evitare la convocazione dell'assemblea) le attrezzature industriali figurano ancora nella situazione patrimoniale, mentre un'altra voce (costruzioni leggere) è quasi azzerata, oltre che scorporata rispetto all'ultimo bilancio del 2010. Per cui risulta impossibile capire la risposta che ci è stata fornita se non ci è data la possibilità di confrontarci in assemblea.

Come dicevo prima, meglio sarebbe revocare i liquidatori. Ma non escludo che questo possa essere un caso di giusta causa per alcuni soci, se alla maggioranza invece andasse bene questo modo scorretto di gestire la società. Siccome non penso che le cose stiano in questi termini, consiglieri di convocare prima di tutto

un'assemblea per la revoca dei liquidatori - riservando alla società il diritto al risarcimento del danno da questi arrecato con la loro malagestione - e poi agire di conseguenza. Se la società non delibera la revoca, i soci dissenzienti potranno recedere per giusta causa, dato che il socio ha sempre il diritto di tutelare il proprio patrimonio, rappresentato dal valore della quota sociale.

22 marzo 2012

Roberto Mazzanti